

## **Brevi note sul fattore culturale alla luce delle recenti SU Thyssenkrupp: dall'irrelevanza dei moti interiori ad indice sintomatico dell'elemento soggettivo?**

*di Raffaele Muzzica*

*Fino alle recenti Sezioni Unite Thyssenkrupp, l'irrelevanza degli stati d'animo del reo ai fini dell'individuazione dell'elemento psicologico rappresentava un'acquisizione pacifica. Questa acquisizione, nella particolare tematica dei reati culturalmente orientati, si traduceva nella esclusione dell'incidenza del fattore culturale sull'elemento soggettivo, relegando la sua applicazione in sede di commisurazione della pena o, per le teorie più ardite, in punto di cause di giustificazione. In seguito al rivoluzionario arresto della Suprema Corte nel caso Thyssenkrupp, in cui è contenuto una elencazione, benchè esemplificativa, degli indici di demarcazione del dolo eventuale dalla colpa cosciente, si impone una rinnovata analisi del controverso rapporto tra fattore culturale e elemento psicologico del reato, nel più ampio ambito dei rapporti tra stati d'animo e dolo.*

### **1. Fattore culturale e dolo: una tendenziale diversità di prospettive**

Nella problematica questione relativa all'incidenza del fattore culturale nel sistema penale italiano<sup>1</sup> la dottrina e la giurisprudenza dominanti concordano nel ritenere l'elemento soggettivo<sup>2</sup> una categoria poco incline ad ospitare una soluzione che vada al di là del contingente<sup>3</sup>, a discapito della chiarezza sistematica e della generalizzazione dommatica di cui necessita l'evanescente categoria dei reati

---

<sup>1</sup> Cfr., sul tema dei reati culturalmente orientati, DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010; BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010; BERNARDI A., *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino, 2010; Bernardi A., *Modelli penali e società multiculturali*, Torino, 2006; TASSINARI D., "Motivi culturali" e struttura del reato, in *Cultura, culture e diritto penale*, a cura di STORTONI L. - TORDINI CAGLI S., Bologna, 2013, 127 ss.

<sup>2</sup> Per il concetto di una tipicità soggettiva, includente l'elemento soggettivo già in sede di tipicità - concetto caro alla Scuola finalista, cfr. C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale: parte generale*, IV ed., Roma, 2013.

<sup>3</sup> Per le soluzioni in sede di tipicità cfr. DE MAGLIE C., *op. cit.*, 173 ss.; PROVERA A., *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, nota a Trib. Cremona, 19 febbraio 2009, n. 15 in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 2, 964 ss.

culturalmente orientati. Con tale etichetta, come è noto, si intende definire quei comportamenti realizzati da un membro di una cultura etnica minoritaria, che sono considerati reato dall'ordinamento giuridico territorialmente competente – ovvia espressione della cultura egemone –, ma sono accettati come comportamento normale, approvato o addirittura incoraggiato, in determinate circostanze, dal gruppo culturale a cui appartiene l'autore<sup>4</sup>. D'altro canto nella applicazione pratica si assiste ad un depotenziamento della categoria dell'elemento soggettivo, di cui è indice sintomatico la scarsa rilevanza, nell'ambito dei reati culturalmente orientati, della consapevolezza dell'offesa, intesa come coscienza effettiva ed attuale del pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma, punto che può rilevare nel conflitto culturale alla base della motivazione culturale del reo soprattutto in relazione ai cosiddetti reati artificiali, il cui disvalore non è immediatamente percepibile nemmeno da parte di un soggetto perfettamente integrato nella cultura egemone<sup>5</sup>.

Nei reati culturalmente orientati spesso l'agente non ha la consapevolezza del disvalore del proprio comportamento e ciò a prescindere dall'*ignorantia legis*. Si può ben dire che spesso il *cultural offender* è in errore di fatto, ovvero non prevede e vuole la lesione del bene giuridico, proprio a causa del fattore culturale<sup>6</sup>. L'antropologia ha infatti chiarito che il fattore culturale, nel contribuire a spiegare

---

<sup>4</sup> La definizione è quella di VAN BROECK J., *Cultural defence and culturally motivated crimes (cultural offences)*, in *Eur. J. Crime, Crim. L. and Crim. J.*, vol. 9, 2001, 31 ss, e di FOGLETS M. C., *Cultural delicts: the repercussion of cultural conflicts on delinquent behaviour. Reflections on the contribution of legal anthropology to a contemporary debate*, in *Eur. J. Crime, Crim. L. and Crim. J.*, vol. 6, 1998, 187 ss., ripresa anche da DE MAGLIE C., *op. cit.*, 30, da BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, 41, da MONTICELLI F., *Le "Cultural defenses" (esimenti culturali) e i "reati culturalmente orientati". Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *Ind. Pen.*, 2003, 2, 540 ss.; BERNARDI A., *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino, 2010, 5 (in nota) distingue i reati culturali in senso proprio o propriamente detti dai reati culturali in senso ampio. I primi riguarderebbero gli atti commessi da soggetti appartenenti a minoranze autoctone o immigrate caratterizzate da una cultura complessivamente assai diversa da quella maggioritaria. Con l'espressione reati culturali in senso ampio, invece, l'Autore si riferisce ai comportamenti comunque generati da un conflitto culturale, ma commessi non da una minoranza nel senso tradizionale del termine bensì da un membro di un sistema culturale affine, però non coincidente con quello del luogo di commissione del fatto.

<sup>5</sup> DE MAGLIE C., *op. cit.*, 166 ss.

<sup>6</sup> «People from a foreign culture may perceive reality so differently from those raised in the majority culture that their assessment of a situation may be tantamount to a mistake of fact» ANONIMO, *The Cultural Defense in the Criminal Law*, in *Harvard Law review*, vol. 99 n. 6, 1986, 1294, in nota.

in maniera alternativa il fatto, dimostra che l'autore non sempre agisce nel pieno convincimento della rilevanza penale dell'atto, considerandolo una giusta risposta ad un comportamento o atteggiamento della vittima (*cultural tolerance strategy*) oppure la risposta ineluttabile secondo i propri dettami culturali (*cultural requirement strategy* o *cultural obligations*),<sup>7</sup> ma talvolta egli è mosso da una ragione soggettiva e culturalmente apprezzabile (*cultural reason strategy*) piuttosto che dall'intento di ledere o nuocere.

Tuttavia, nel sistema italiano la parziale declaratoria di illegittimità dell'art. 5 c.p. ha contribuito a traslare il problema dei reati culturalmente orientati in sede di *error juris*, anziché di vero e proprio *error facti*, come dimostrato da un famoso arresto della Suprema Corte<sup>8</sup>, relativo ad un caso di concorso in esercizio abusivo della professione medica *ex art. 348 c.p.* a carico di una donna nigeriana, colpevole di aver sottoposto il figlio appena nato a circoncisione rituale. Dopo aver stabilito la natura di atto medico della circoncisione, come tale praticabile soltanto da soggetti qualificati, la Suprema Corte, inquadrando esplicitamente il caso nell'ambito dei reati culturalmente orientati, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna sulla base dell'omessa valutazione circa la rilevanza dell'*error juris* dell'imputata, alla luce dell'art. 5 c.p. come modificato dalla Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364. In tale circostanza, infatti, si è ritenuto il fattore culturale - filtrato attraverso il criterio della scarsa integrazione nel contesto culturale egemone - potesse agire come causa idonea ad escludere la colpevolezza dell'imputata ed assolverla «perché il fatto non costituisce reato».

Anzi, nei casi in cui si è cercato di sostenere una efficacia del fattore culturale in sede di esclusione della rappresentazione e volizione del fatto, anziché della consapevolezza di violare una norma penale, propugnando una funzione delle *Kulturnormen* quale filtro per l'applicabilità di norme penali nazionali a cittadini

---

<sup>7</sup>GILOTTA P., *Multiculturalismo e diritto penale nell'esperienza canadese e statunitense. Spunti per una riflessione sul tema della cultural defense*, in *Cultura, culture e diritto penale*, a cura di STORTONI L. - TORDINI CAGLI S., Bologna, 2013, 53 ss., che cita il lavoro della antropologa Kay Levine.

<sup>8</sup>Cass. Pen., sez. VI, sent. 22 giugno 2011, n. 43646

appartenenti a culture diverse, la Corte di Cassazione<sup>9</sup>, pur non negando la funzione mediatrice che spetta alla giurisdizione nei reati culturalmente orientati, ha sempre agito da argine, negando al fattore culturale la capacità di neutralizzare l'elemento soggettivo nei reati contestati, in quanto i principi costituzionali in tema di diritti fondamentali e di rapporti familiari costituiscono «sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero.»

Anche le tesi che propugnano una valenza del fattore culturale attraverso gli elementi normativi del fatto, *sedes materiae* di potenziale intersecazione tra norme penali e norme culturali, non conducono molto lontano, alla luce della tendenza generale della giurisprudenza ad una lettura non soggettivizzata ma tradizionale ed etnocentrica di questi elementi, la cui interpretazione traspare in espressioni stereotipate del tipo «secondo il comune modo di sentire», «secondo le regole etico-sociali di un determinato contesto storico», «secondo il patrimonio culturale condiviso».

Una prima apertura sembra evidenziarsi in relazione al noto caso *Hina Saleem*<sup>10</sup>, in cui la Cassazione affermò che nell'analisi dell'aggravante *ex art. 61 n.1 c.p.* i motivi abietti o futili, pur consistendo in un senso di ripugnanza al comune sentire, dovessero essere esaminati senza prescindere «dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali, religiosi dell'atto criminoso». Nel caso di specie, inoltre, la Cassazione ritenne che l'agire dell'imputato fosse stato motivato da una distorta visione del rapporto paterno esorbitante il mero fattore culturale e, dunque, estraneo alla tematica dei reati culturalmente orientati<sup>11</sup>. In un ulteriore caso<sup>12</sup>, la Cassazione, pur senza rinnegare i parametri a cui è ancorata l'interpretazione etnocentrica e maggioritaria degli elementi extragiuridici del fatto,

---

<sup>9</sup> Cass. Pen., sez. VI, sent. 26 novembre 2008, n. 46300; PIQUÉ F., *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*, commento a Cass. pen., sez. VI, sent. 26 aprile 2011, n. 26153, in *Cass. pen.*, 9, 2012, 2960 ss.

<sup>10</sup> Cass. Pen., sez. II, sent. 18 febbraio 2010, n. 6587.

<sup>11</sup> BASILE F., *op. cit.*, 435 ss.

<sup>12</sup> Cass. Pen., sez. I, sent. 21 dicembre 2011 n. 6796.

ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione, ai fini della valutazione sulla eventuale sussistenza dell'aggravante in parola, anche le connotazioni culturali dell'agente. Tale apprezzabile tendenza, tuttavia, è, per quanto risulta, attualmente riscontrabile solo in sede di applicazione di circostanze aggravanti soggettive, quindi pur sempre in sede diversa dall'elemento soggettivo<sup>13</sup> e più affine alla tematica della commisurazione (in senso lato) della pena, ambito in cui - non negandosi l'esistenza di un reato - la giurisprudenza ha sempre mostrato maggiore inclinazione nel valutare la motivazione culturale.

Tra l'altro, in alcuni casi la natura di elemento costitutivo del fatto non è unanime in dottrina (ad es. per il "giustificato motivo" in tema di porto d'armi rituali e abbigliamento rituale) mentre in altri casi semplicemente non si tratta di reati culturalmente orientati. Sulla base di queste premesse, l'elemento soggettivo non è mai stata considerato capace di offrire soluzioni sufficientemente generali in relazione alla problematica dei reati culturalmente orientati.

## **2. Le Sezioni Unite Thyssenkrupp: gli indici di individuazione del dolo eventuale**

Come è noto, ad esito dell'udienza del 24 aprile 2014, le Sezioni Unite pronunciavano sentenza di annullamento parziale della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello in relazione al famigerato caso Thyssenkrupp<sup>14</sup>, e disponevano la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene inflitte, confermando, nel resto, la sentenza. Il presente contributo non intende ripercorrere la spinosa vicenda processuale e la

---

<sup>13</sup> POLI P., *Una nuova pronuncia della Cassazione sull'aggravante dei futili motivi nei reati culturalmente motivati*,

Nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 4 dicembre 2013 (dep. 18 dicembre 2013), n. 51059, Pres. Zampetti, Rel. Caiazza, in *penalecontemporaneo.it*, febbraio 2014; POLI, P., *Sull'aggravante dei futili motivi*, Nota a Cass. Pen., sez. I, sentenza 29 marzo 2012 (dep. 1 agosto 2012), n. 31454, Pres. Bardovagni, Rel. Mazzei; POLI P., *Aggravante dei motivi abietti e reati culturalmente motivati*, nota a Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2010, n. 6587, in *penalecontemporaneo.it*, novembre 2010; POLI P., *Aggravante dei futili motivi e reati culturalmente motivati: un ulteriore tassello nella determinazione dei rapporti tra diritto penale e multiculturalismo*, nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 21 dicembre 2011, in *penalecontemporaneo.it* aprile 2012.

<sup>14</sup> Cfr. *ex plurimis* sul tema, AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp*, Voce per Il libro dell'anno del diritto Treccani 2015, in *penalecontemporaneo.it*, novembre 2014.

questione essenziale affrontata, tra le tante, dalle Sezioni Unite, ma intende soffermarsi su un aspetto peculiare della stessa.

Dopo una pregevole analisi di ricostruzione sulle principali teorie sul dolo eventuale e un approfondito *excursus* sui principali casi posti all'attenzione della giurisprudenza, le Sezioni Unite focalizzano l'attenzione sul cuore della questione, ovvero sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: dalla motivazione della Suprema Corte emerge che il dato sicuramente decisivo per discernere tra dolo e colpa è l'essere o non essere della volontà. Il processo volitivo, che si conclama nel dolo intenzionale e nel dolo diretto, è difficilmente ricostruibile nel dolo eventuale. Tuttavia, anche in relazione a questa figura che, secondo la Corte, rappresenta una vera e propria costante criminologica, è necessario definire un atteggiamento psichico che possa essere considerato equivalente della volontà, in modo da delineare un unitario nucleo di senso per ciascuna delle configurazioni del dolo. In maniera *tranchant* la Suprema Corte dipinge le figure del dolo eventuale e della colpa cosciente come appartenenti a due distinti universi, la cui diversità si evince dalla struttura della previsione, dalla diversa connotazione dell'evento, dal diverso contesto dell'agire umano e infine dall'*animus*. La rappresentazione che caratterizza il dolo eventuale deve essere effettiva e appartenere al mondo del reale, giacché l'evento, oggetto di chiara e lucida rappresentazione, deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta e caratterizzata da un apprezzabile livello di probabilità. La previsione che caratterizza la colpa cosciente - lungi dal concretizzarsi in una controprevisione, criterio, questo, che risulta *contra legem* secondo la Suprema Corte - è del tutto diversa, assume una forma più vaga ed alquanto sfumata, essendo sufficiente, in definitiva, che l'evento rappresentato «esprima la concretizzazione del rischio cautelato dalla norma prevenzionistica». Infine, mostrando di prediligere la tesi volutaristica del bilanciamento degli interessi, la Suprema Corte richiede, per la condanna a titolo di dolo eventuale, oltre alla previsione dell'evento nei termini descritti, l'accertamento di «una presa di posizione volutaristica», di un «atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non voluta della propria condotta». L'evento dovrà, dunque, porsi nell'ottica dell'agente come

il congruo prezzo da pagare per il raggiungimento del proprio (diverso) scopo: l'agente che versa in stato di dolo eventuale, dopo avere tutto soppesato, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si determina consapevolmente ad agire comunque, accettando l'eventualità della causazione dell'offesa, come frutto di una scelta razionale, il più possibile «assimilabile alla volontà».

Tuttavia, ben consapevole che l'astratta nettezza dei principi spesso si scontra con le difficoltà e le distorsioni della applicazione pratica, la Suprema Corte delinea, benchè a titolo meramente esemplificativo, una serie di indici per guidare il giudice di merito nell'individuazione del dolo eventuale. Tra questi criteri, quello che maggiormente interessa nel presente contributo è rappresentato dalla «personalità» dell'agente, «la sua cultura, l'intelligenza, la conoscenza del contesto in cui sono maturati i fatti», che hanno «un peso indiscutibile, soprattutto nell'ambito del profilo conoscitivo del dolo». Indice che, pur non assurgendo a criterio discriminante, secondo le Sezioni Unite può lumeggiare l'effettiva adesione volontaristica del soggetto all'evento collaterale.

### **3. La cultura del reo può escludere il dolo eventuale?**

Le Sezioni Unite sembrano dare, attraverso l'indice sopra menzionato, adito ad un ingresso dei profili culturali nella più complessa questione relativa all'elemento psicologico del reato. Gli esempi portati dalla Suprema Corte, come «la personalità immatura del giovane che furoreggia in moto più verosimilmente compatibile con la colpa che col dolo eventuale», ovvero il basso livello culturale dell'uomo che trasmette il virus HIV alla propria moglie, escludendo la completa «comprensione delle drammatiche conseguenze delle sue azioni» non sembrano ostare ad una applicazione del medesimo criterio ai casi in cui un soggetto, appartenente ad una cultura diversa da quella egemone nell'ordinamento ospitante, filtri il significato effettivo della sua condotta tramite le proprie norme culturali, con riflessi concreti circa la sua volontà di aderire all'evento.

D'altronde, lo stesso caso Oneda<sup>15</sup>, citato dalle Sezioni Unite per corroborare la tesi secondo cui la lettura del dolo eventuale deve valorizzare fortemente il profilo volitivo, presenta una notevole colorazione *lato sensu* culturale in relazione al divieto di emotrasfusioni imposto ai testimoni di Geova dalla propria fede, pur non potendo essere tecnicamente assunto alla categoria dei reati culturalmente orientati - se non a patto di estendere a dismisura il già volatile concetto di cultura - dal momento che i genitori della bambina talassemica bisognosa di trasfusioni non si ponevano in contrasto con la cultura maggioritaria, alla quale, per molti versi, appartenevano ma si trovavano in un dolente conflitto di lealtà tra due doveri parimenti percepiti come inderogabili, ovvero tutelare la propria prole e rispettare la propria fede religiosa.

La Corte è consapevole della profonda irrazionalità che anima le cause psichiche dell'agire umano, aperte alle ispirazioni e impulsi più vari, ed espressamente invita a non immaginare dolo e movente come mondi separati, il primo attinente al fenomenico ed il secondo inconoscibile e irrazionale, perché le pulsioni interne sono da considerare - ovviamente in un quadro di insieme - al fine di sondare l'effettività dell'adesione psicologica.

Dalla motivazione delle Sezioni Unite sembra trarsi il principio secondo il quale il giudice, rifuggendo da automatismi deduttivi, deve analizzare il caso concreto e rintracciare i sintomi della volontà, o quanto, meno di un equivalente della volontà anche sondando il *background* culturale del reo.

Tutto ciò pone - benchè in termini ancora astratti, non risultando attualmente, anche per ragioni meramente cronologiche, materiale giurisprudenziale che applichi le coordinate espone dalle Sezioni Unite ad un caso involgente un reato culturalmente orientato - notevoli frizioni nell'ambito della tematica dei reati culturalmente orientati, per almeno due ordini di ragioni.

*In primis*, l'elencazione fornita dalla Suprema Corte, per quanto apprezzabile lo sforzo nomofilattico teso ad una maggiore certezza nei confini pratici tra dolo eventuale e colpa cosciente, affida comunque una notevole discrezionalità

---

<sup>15</sup> Cass. Pen., Sez. I, sent. del 13 dicembre 1983, n. 667, Oneda.



all'interprete, che si trova davanti una congerie (non tassativa) di indici, sprovvisti di un ordine gerarchico nonché, pare, di una effettiva forza cogente. Questo si innesta, in una tematica come quella dei reati culturalmente orientati, già ad elevato tasso di discrezionalità giudiziale, che si esprime in relazione all'individuazione di un concetto di cultura compatibile con le esigenze di tassatività e determinatezza del diritto penale e di una motivazione culturale che è appannaggio del giudice individuare nel caso concreto. La stessa valorizzazione del fattore culturale nell'enucleazione del profilo volitivo del dolo potrebbe comportare, nella pratica, effetti *contra reum*, deducendo il giudice dalla cogenza delle *Kulturnormen* un bilanciamento sempre e comunque implicante il sacrificio del bene oggetto dell'evento accessorio e collaterale, visto come congruo prezzo per la realizzazione del proprio obiettivo, ovvero l'attuazione del dettato culturale. D'altronde, tale enfaticizzazione del profilo volontaristico offre notevole spazio ad una risposta punitiva assai rigorosa, verosimilmente sorretta da preoccupazioni generalpreventive combinate con istanze retributive e di stigmatizzazione simbolica, in un contesto più generale di crescente valorizzazione giudiziale della categoria del dolo eventuale proprio allo scopo di lanciare messaggi dissuasivo-responsabilizzanti, come emblematicamente comprova la nuova giurisprudenza in materia di incidenti stradali cagionati da guida particolarmente spericolata<sup>16</sup>.

In secondo luogo, l'utilizzo di criteri personologici, per quanto possa sembrare ineluttabile nell'indagine sull'elemento psicologico del reato se non si vuole correre il rischio di oggettivizzare e normativizzare una valutazione che, in quanto funzionale alla concretizzazione del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 co. 1 Cost., deve connotarsi di un certo margine di soggettività, pone il rischio di uno scivolamento verso inaccettabili colpe d'autore. Anche a tal proposito, la tematica dei reati culturalmente orientati, suscettibile, purtroppo, di applicazioni giurisprudenziali spesso permeate da precomprensioni del giudicante anziché da interpretazioni costituzionalmente orientate, sembra acuire notevolmente il problema. E' pur vero che la Corte di Cassazione, sul punto, invita

---

<sup>16</sup> AIMI A., *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, in *penalecontemporaneo.it*, giugno 2013.

alla cautela, per evitare «che il giudizio possa nascondere un giudizio sul tipo d'autore»; tuttavia, come suggerito da accorta dottrina<sup>17</sup>, «ci si chiede, tuttavia, se sia realmente possibile, impiegando l'indicatore in esame, non dare implicitamente un giudizio sulla – naturale – proclività a delinquere dell'agente e sulla – naturale? – propensione di questi a “volere” eventi lesivi di beni giuridici altrui, in frontale contrasto con il principio di colpevolezza».

In conclusione, qualora la tendenza inaugurata dall'autorevole arresto di cui in parola si concretizzi, e si consolidi l'acquisizione secondo cui l'accertamento del dolo eventuale debba passare per una più netta valorizzazione del foro interiore - e, dunque, anche del fattore culturale del reo - la tematica dei reati culturalmente orientati meriterà particolare attenzione, onde evitare che un orientamento nato per fornire limiti certi alla categoria del dolo eventuale finisca per essere, in questa peculiare categoria, ulteriore elemento distonico rispetto ai principi generali nell'applicazione giurisprudenziale.

---

<sup>17</sup>AIMI A., *op. cit.*